

# DIRITTO DI PROTEZIONE DEGLI ADULTI MODELLO DI CONTRATTO DI ACCOGLIENZA

RESPONSABILE: SETTORE SPECIALIZZATO PERSONE ANZIANE – STATO: AUTUNNO 2012



# MODELLO DI CONTRATTO DI ACCOGLIENZA

(Contratto d'assistenza secondo l'art. 382 CC)

## Informazioni generali

Il settore specializzato persone anziane di CURAVIVA Svizzera ha già adattato, a seguito di diversi novità, il contratto di accoglienza esistente dal 2007. L'adozione nell'estate 2008 da parte del Parlamento del nuovo regime di finanziamento delle cure come pure il controllo delle cure da parte degli assicuratori malattie e il nuovo diritto di protezione degli adulti entrato in vigore il 1° gennaio 2013, richiedono di procedere a un nuovo adattamento del modello di contratto. Anche nella nuova versione, il modello di contratto di accoglienza di CURAVIVA Svizzera resta una semplice proposta applicabile con varianti. Dal 1° gennaio 2013, è indispensabile disporre di un contratto di accoglienza scritto per ogni persona incapace di discernimento; questo documento contiene delle indicazioni relative alle "prestazioni fornite dall'istituto e il loro costo". Le parti del modello che risultano in grigio e in grassetto corrispondono alle esigenze minime previste dall'art. 381 del Codice civile (CC), le altre disposizioni sono facoltative, ma rappresentano delle utili precisazioni al contenuto imposto dalla legge in materia di contratto d'assistenza.

Il responsabile dell'istituto deve adattare la proposta di contratto di accoglienza di CURAVIVA alla situazione specifica della sua struttura e alle disposizioni cantonali. In particolare, la gestione finanziaria e amministrativa nel quadro del nuovo regime di finanziamento delle cure può essere regolata diversamente a livello cantonale e comunale.

# CONTRATTO DI ACCOGLIENZA (MODELLO)

Tra

Denominazione dell'istituto: \_\_\_\_\_  
(di seguito detto "l'istituto")

e

1. L'ospite

Nome, cognome: \_\_\_\_\_

nato (a) il : \_\_\_\_\_

2. L'ospite (per le coppie nella stessa camera/ nello stesso appartamento)

Nome, cognome: \_\_\_\_\_

nato (a) il : \_\_\_\_\_

(di seguito detto "l'ospite")

Per gli ospiti incapaci di discernimento, le seguenti persone sono autorizzate a concludere il presente contratto e ad assumere i diritti e gli obblighi che ne derivano:

Nome, cognome

- a) la persona designata nel mandato precauzionale
- b) il curatore con l'accordo scritto dell'autorità di protezione degli adulti
- c) il coniuge o il partner registrato
- d) la persona che vive in economia domestica con l'ospite e che gli assicura un'assistenza regolare e personale (secondo l'ordine previsto per i trattamenti medici)

L'ospite viene accolto il \_\_\_\_\_ (GG/MM/AAAA) in una camera

individuale/a due letti/ per coniugi (n° \_\_\_\_\_) nell'istituto, casa \_\_\_\_\_

(di seguito detto "alloggio"):

camera singola

camera a due letti

camera per coniugi

ammobiliata

non ammobiliata

letto ospedaliero

comodino

piano seminterrato

piano attico

con doccia

senza doccia

con vasca da bagno

senza vasca da bagno

\_\_\_\_\_

Inoltre:

L'alloggio messo a disposizione è pulito e in buono stato. Eventuali difetti sono da registrare per iscritto.

L'ospite può utilizzare tutti gli spazi di soggiorno e di tempo libero.

1. Per le coppie, è consigliato di concludere un contratto comune solidale nel quale sono menzionati i due coniugi. Per acquisire validità, questo contratto deve essere firmato dai due coniugi; idem, in caso di disdetta del contratto. Al momento dell'entrata in istituto, l'ospite riceve le seguenti chiavi: \_\_\_\_\_

La consegna delle chiavi sarà oggetto di una ricevuta separata. In caso di perdita di una chiave, l'istituto potrà sostituire la chiave o la serratura a spese dell'ospite. Numero di chiavi \_\_\_\_\_

2. Per le spese di accoglienza, l'ospite o il suo rappresentante si assumono il pagamento della retta conformemente alle tariffe o al regolamento tariffale dell'istituto. La somma versata comprende:

- Vitto: tre pasti principali al giorno; se necessario, su indicazione medica, un'alimentazione particolare o una dieta
- Il cambio della biancheria da letto e da bagno secondo il programma stabilito
- La pulizia dell'alloggio dell'ospite/degli ospiti effettuata da personale dell'istituto
- Altro
- \_\_\_\_\_

3. Per le cure, l'ospite o il suo rappresentante assumono una partecipazione conformemente al listino dei prezzi o al regolamento tariffale. L'ospite è autorizzato a richiedere al suo assicuratore malattie il contributo fissato dal Consiglio federale per le spese di cura (OPre art. 7a). La parte di finanziamento a carico dell'ospite è plafonata al 20% del contributo massimo per le cure fissato dal Consiglio federale. L'ospite può eventualmente richiedere prestazioni complementari, per questa partecipazione o per la franchigia o per il contributo personale che si assume. Altre spese di cura non coperte rientrano nell'ambito del finanziamento residuale (esistono differenze fra un cantone e l'altro per quanto riguarda il pagamento di questi costi da parte del comune/cantone direttamente all'erogatore di prestazioni o all'ospite).

4. Conformemente all'art. 7b cpv. 2 dell'OPre, l'istituto fattura le prestazioni per le cure acute e transitorie direttamente al comune e all'assicuratore malattie dell'ospite.

5. L'ospite o un suo rappresentante pagano separatamente e sulla base dei costi reali le spese personali - come pure le prestazioni del tipo bucato, stiro, pulizia degli effetti personali - che non sono coperte dalla retta (cfr. listino dei prezzi e regolamento tariffale).

6. Il listino dei prezzi e il regolamento tariffale, parti integranti di questo contratto, indicano nel dettaglio l'ammontare della retta di accoglienza, della partecipazione alle spese di cura e delle spese personali. L'istituto è tenuto ad allestire una fattura dettagliata all'ospite secondo queste posizioni di spesa.

7. L'istituto mette a disposizione nell'alloggio la possibilità di collegarsi al telefono, alla radio e alla televisione. L'ospite è personalmente responsabile di questi apparecchi, della loro installazione, della dichiarazione o del pagamento delle relative tasse.

8. Le rette di accoglienza e di cura, come pure le spese personali sono fatturate mensilmente. Se l'ospite non rispetta il termine di pagamento deve pagare il \_\_\_\_\_ % in più per ogni mese. Al terzo richiamo (non prima di 90 giorni) l'istituto ha diritto di inoltrare disdetta immediata del contratto, senza rispettare il termine di preavviso di un mese.

9. Prima di entrare in istituto, l'ospite è tenuto a versare un deposito di CHF \_\_\_\_\_ (al massimo: 30 giorni di retta, su un conto bancario). L'istituto dispone a tale scopo di un conto specifico. Il deposito versato è soggetto agli interessi d'uso, compresi quelli composti, che sono versati una volta all'anno. Il residente dichiara di accettare che alla fine del contratto gli scoperti dovuti siano dedotti dalla somma in deposito. Alla fine del contratto, la somma in deposito è restituita agli aventi diritto.
10. L'ospite può procedere a rinnovi o modifiche dell'alloggio solo con l'accordo della direzione dell'istituto e senza poter pretendere un eventuale valore aggiunto. L'ospite rispetta accuratamente l'alloggio messo a disposizione.
11. Il presente contratto è concluso per una durata indeterminata e scade in caso di incapacità di discernimento. Può essere disdetto per iscritto da entrambe le parti rispettando un preavviso di un mese per la fine di un mese. In caso di incapacità di discernimento, la rescissione del contratto deve essere effettuata dalla persona abilitata a rappresentare l'ospite.
12. In caso di decesso dell'ospite, il contratto di accoglienza scade dopo la liberazione della camera, al più tardi 30 giorni dopo il decesso. Durante questo lasso di tempo, la retta è dovuta dagli eredi dell'ospite, fatta deduzione delle spese per il vitto. Ciò indurrà gli eredi a liberare l'alloggio. Se essi non rispettano questo obbligo, l'istituto è autorizzato a vuotare l'alloggio dell'ospite a spese degli eredi e a immagazzinare, a loro spese, gli oggetti personali del defunto.
13. Se l'ospite è ricoverato in ospedale o in una casa di cura, le spese per il vitto sono dedotte dalla retta. Il giorno d'entrata e d'uscita sono fatturati integralmente.
14. Se l'ospite è assente per più di due giorni, per vacanza o visita alla sua famiglia, dal terzo giorno pagherà la retta dedotte le spese per il vitto, a condizione che la sua assenza sia stata comunicata all'istituto almeno tre giorni prima.
15. I cambiamenti di retta e delle spese di cura devono essere comunicati e motivati agli ospiti nel rispetto del preavviso previsto dal contratto. In caso di modifica di classificazione indicata dal medico, le spese di cura sono immediatamente adeguate in base al regolamento delle cure.
16. L'istituto si impegna a limitare la libertà di movimento dell'ospite incapace di discernimento solo se altre misure meno radicali non sono sufficienti o sembrano improvvisamente insufficienti, e solo quando è necessario scongiurare gravi rischi per la vita o l'integrità fisica dell'ospite o di terze persone, o evitare gravi disturbi alla comune convivenza all'interno dell'istituto. Prima che la libertà di movimento dell'ospite sia impedita, la misura presa è spiegata alla persona interessata come pure al suo rappresentante principale e registrata per iscritto. Il protocollo menzionerà pure la finalità, la natura e la durata delle misure restrittive della libertà di movimento. Il rappresentante dell'ospite può in ogni momento contestare per iscritto questa misura davanti alla competente autorità di protezione degli adulti, in quanto la legge non impone alcun termine. L'istituto si impegna a proteggere la personalità dell'ospite incapace di discernimento e favorisce, nella misura del possibile, i contatti esterni. L'istituto è tenuto ad informare l'autorità di protezione degli adulti in caso di assenza di contatto con persone esterne.
17. L'ospite è personalmente responsabile della sicurezza degli oggetti portati in istituto e assicurerà i beni mobili. Si impegna inoltre a sottoscrivere o rinnovare l'assicurazione responsabilità civile e contro i furti con scasso.

18. In caso di disdetta, l'alloggio va riconsegnato in buono stato e interamente vuoto. Eventuali danni causati dall'ospite potranno essere dedotti dal deposito versato all'istituto. Le chiavi vanno consegnate all'amministrazione. La pulizia sarà fatturata in base al listino dei prezzi o al regolamento tariffale.
19. Il presente contratto d'accoglienza non è un contratto di locazione ai sensi dell'art. 253 e ss. del Codice delle obbligazioni. La retta non è una pigione e le disposizioni relative alla protezione dalla disdetta dei locali come pure quelle sul prolungamento del contratto di locazione non sono applicabili. Le questioni che non sono regolate nel presente contratto sono rette dal diritto del mandato, conformemente all'art. 394 e ss. del Codice delle Obbligazioni.
20. Il foro competente è quello del luogo dove l'istituto fornisce le prestazioni.
21. Il presente contratto entra in vigore nel momento della firma delle parti.
22. Attraverso la firma, l'ospite conferma il suo accordo sulle condizioni enunciate nel presente contratto come pure la ricezione dei seguenti documenti che sono parte integrante del contratto: **tariffario, regolamento delle rette, foglio informativo, carta dei principi dell'istituto, ecc.**
23. Con la sua firma, l'ospite acconsente alla raccolta dei suoi dati personali riguardanti lo stato di salute nei limiti strettamente necessari e all'archiviazione elettronica a scopo di valutazione dei bisogni. L'ospite prende atto del fatto che l'istituzione garantisce il trattamento dei dati personali conformemente alla legge sulla protezione dei dati.
24. Con la sua firma, l'ospite prende atto e accetta che l'istituto, in certi casi, possa autorizzare, perché obbligato, la consultazione del suo dossier da parte dell'assicuratore malattie. La consultazione è esclusivamente destinata a verificare la fatturazione, a scopo di controllo di gestione o di determinazione del bisogno di prestazioni.
25. L'ospite è legittimato ma non obbligato a informare l'istituto dell'esistenza di un mandato precauzionale o di direttive anticipate del paziente. La persona autorizzata da un mandato precauzionale deve presentare una copia del documento all'autorità di protezione degli adulti. Questo documento deve indicare le competenze della persona designata. L'esistenza di un mandato precauzionale all'ufficio di stato civile o una copia dello stesso non sono sufficienti per assicurare la legittimità della persona designata nei confronti dell'istituto.
26. L'ospite ha facoltà di limitare il diritto di consultazione del suo dossier da parte del medico fiduciario dell'assicuratore malattie. Se non fa uso di questo diritto, l'istituto può permettere all'amministrazione dell'assicuratore di consultare, se necessario, il dossier. In questo caso, l'ospite libera l'istituto dal segreto medico e dal dovere di riservatezza.

Luogo, data: \_\_\_\_\_

Firma dell'istituto: \_\_\_\_\_

Firma dell'ospite: \_\_\_\_\_

Firma del suo rappresentante: \_\_\_\_\_